



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 207/15/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TVR TELEITALIA S.R.L.,  
FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE IN TECNICA DIGITALE CON IL MARCHIO “TVR TELEITALIA”  
PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA  
NELL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE N. 9/15/CORECOM TOSCANA/FASC/49/15/MS-CRC)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 novembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP, ed, in particolare, l’art. 3, comma 2;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, che delega al CORECOM Toscana, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza televisiva locale, secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Comitato regionale per le comunicazioni Toscana*”, sottoscritta in data 16 dicembre 2009;

VISTO l’atto di accertamento e contestazione del CORECOM Toscana n. 9/15/DCA del 6 luglio 2015, notificato in data 7 luglio 2015 alla società TVR Teleitalia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale con il marchio “*TVR Teleitalia*”, per la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e contestazione

Con atto del CORECOM Toscana n. 9/15/DCA notificato in data 7 luglio 2015, veniva contestata alla società TVR Teleitalia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale con il marchio “TVR Teleitalia” (di seguito denominata *Società*), la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Il CORECOM, in particolare, nell’esercizio dell’attività di monitoraggio, oggetto di delega da parte dell’Agcom, ha rilevato che nelle date, nei giorni e per i prodotti e/o marchi di seguito indicati, la *Società* trasmetteva pubblicità prive delle relative segnalazioni in sovrainpressione:

- 1) 21 marzo 2015, “Ricola”, dalle ore 20:57:13 alle ore 20:57:18;
- 2) 21 marzo 2015, “Ricola”, dalle ore 20:57:53 alle ore 20:58:07;
- 3) 21 marzo 2015, “Ricola”, dalle ore 21:27:55 alle ore 21:28:11;
- 4) 21 marzo 2015, “Ricola”, dalle ore 21:28:25 alle ore 21:28:34;
- 5) 21 marzo 2015, “Ricola”, dalle ore 23:08:13 alle ore 23:08:38;
- 6) 23 marzo 2015, “Eni”, dalle ore 7:36:05 alle ore 7:36:09;
- 7) 24 marzo 2015, “Hymovis”, dalle ore 19:32:03 alle ore 19:32:15;
- 8) 25 marzo 2015, “Ricola”, dalle ore 22:26:20 alle ore 22:27:47;
- 9) 26 marzo 2015 “Dacia Duster”, dalle ore 19:31:23 alle ore 19:31:38.

Attraverso le condotte indicate, la *Società* avrebbe violato l’art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, il quale prevede che *«[l]e emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita»*.

## 2. Deduzioni della Società

In riferimento alla contestazione in oggetto, la *Società*, dopo aver premesso che trattasi di produzione “7 Gold” ad eccezione della n. 6, evidenzia quanto segue:

*«la numero 1): c’è un “blink sonoro” che avvisa la messa in onda del messaggio pubblicitario (...);*

*le numero 2-3-4-5): trattasi di product placement;*

*le numero 6): c’è un “blink sonoro” che avvisa la messa in onda del messaggio pubblicitario (...);*

*le numero 7 e 9): la messa in onda di 7 Gold ha correttamente mandato in onda la scritta pubblicità ad inizio fascia/spot, purtroppo per un problema tecnico non dipendente dalla nostra volontà ma da uno sfasamento momentaneo dell’apparecchio che sincronizza la regia e la messa in onda, la nostra emittente si è collegata con qualche secondo di ritardo. Lo spot viene infatti trasmesso non dall’inizio ma dopo qualche secondo e quindi incompleto della parte iniziale;*

la numero 8): trattasi di una scenetta non preventivata né dalla produzione di 7 Gold né tantomeno dalla nostra emittente tra i protagonisti del programma, improvvisata sul momento. Anche la frase “Ricola” pronunciata da un ospite è chiaramente un richiamo satirico. Non c’è alcun intento di violazione della normativa vigente in materia di pubblicità televisiva».

### 3. Valutazioni dell’Autorità

In via preliminare, occorre chiarire che la precisazione della *Società* secondo cui le trasmissioni nel corso delle quali si sono verificate le infrazioni contestate sono produzioni “7 Gold” non riveste alcun pregio. Delle violazioni della normativa in materia di pubblicità, invero, risponde il fornitore dei servizi media audiovisivi, quale responsabile editoriale della scelta dei contenuti.

Quanto al merito delle violazioni contestate, va evidenziato quanto segue:

- con riferimento alle violazioni individuate dai nn. 1) e 6), non può condividersi l’argomento della *Società* secondo cui la presenza di un “*blink sonoro*”, che avvisa la messa in onda del messaggio pubblicitario, assicurerebbe il rispetto della previsione di cui all’art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP. Tale disposizione, invero, nello stabilire che le emittenti televisive sono tenute ad inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario, non lascia dubbi nel ritenere la “scritta in sovraimpressione” l’unica formalità idonea al rispetto della norma. A prescindere dal tenore letterale della disposizione, inoltre, contro la proposta interpretazione estensiva, depone l’assenza di identità di *ratio* tra le due fattispecie.

Il *blink sonoro*, difatti, lungi dal “mettere in guardia” lo spettatore in ordine al contenuto pubblicitario del messaggio, richiama viceversa l’attenzione sulla scritte “Ricola” ed “Eni”, che compaiono in sovraimpressione, in tal modo attribuendo finanche maggior “forza” al messaggio pubblicitario.

Per quel che attiene alle condotte di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5), merita accoglimento il rilievo della *Società* secondo cui si tratterebbe di *product placement*. Dall’esame delle trasmissioni messe a disposizione in formato elettronico dal CORECOM, invero, è emerso che le comunicazioni commerciali contestate consistono nella comparsa, nel corso della trasmissione, dell’immagine in sovraimpressione dei citati marchi e prodotti per alcuni secondi, senza alcun tipo di invito all’acquisto o di interazione con il prodotto da parte dei conduttori. Tuttavia, in assenza di una specifica contestazione del CORECOM sul punto, è precluso all’Autorità di pronunciarsi in ordine alla eventuale violazione dell’art. 40-bis del *Tusmar*.

Rispetto al messaggio di cui al n. 8), l’affermazione della *Società* che “trattasi di una scenetta non preventivata né dalla produzione di 7 Gold né tantomeno dalla nostra emittente”, appare priva di verosimiglianza per le seguenti ragioni:

- i conduttori televisivi nominano diverse volte e con enfasi il marchio “Ricola”;

- il pacchetto di caramelle è enorme, di dimensioni non corrispondenti a quelle dei pacchetti che si trovano ordinariamente in commercio;
- il pacchetto viene mostrato verso lo schermo ed esposto in bella vista, in modo non funzionale alla “gag”;
- il lancio del pacchetto di caramelle tra i conduttori rende il prodotto “protagonista” del contesto scenico.

Inoltre, la circostanza che il prodotto sia coinvolto in una “gag” da parte dei conduttori, lungi dall’escludere la valenza pubblicitaria del messaggio, rafforza la capacità di penetrazione dello stesso, per l’indubbio *appeal* che esercita sullo spettatore il registro comico-satirico.

Con riferimento, da ultimo, alle comunicazioni commerciali di cui ai nn. 7) e 9), non può accogliersi la difesa della *Società* secondo cui la mancata messa in onda della scritta pubblicità sarebbe dovuta ad un problema tecnico. Invero, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla valenza e la portata della “esimente” richiamata appare dirimente la considerazione che l’impedimento tecnico non risulta in alcun modo documentato;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) ad euro 25.828,80 (venticinquemilaottocentoventotto/80), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 51, comma 1, *lett. c)*, 51, comma 2, *lett. a)*, e 51, comma 5, del *Tusmar* per ciascuna delle violazioni contestate;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ciascuna delle violazioni individuate dai nn. 1) 6) 7) 8) e 9) nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), pari al minimo edittale della sanzione, al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Le violazioni commesse dalla *Società* devono ritenersi di entità lieve trattandosi di episodi isolati, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

#### **B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze dannose**

La *Società* non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento ai fini dell’eliminazione o dell’attenuazione delle conseguenze dannose.

#### **C. Personalità dell’agente**

La *Società* per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, risulta essere supportata da strutture interne

adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato in possesso dell'Informativa Economica di Sistema realizzato dalla società nell'esercizio di bilancio 2014, pari ad euro 1.373.883,00 (unmilione trecento settantatremila ottocentottantatre/00) e della sussistenza di una perdita di esercizio pari ad euro 37.789,00 (trentasettemila settecentottantanove/00), risultano tali da giustificare l'applicazione del minimo edittale;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), in applicazione del principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

#### **ACCERTA**

che la società TVR Teleitalia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale con il marchio "TVR Teleitalia", cod. fisc. 01657750483 e P.IVA 00502240971, con sede legale in Via del Biancospino 29/B, Campi Bisenzio (FI), ha violato le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso pubblicità prive delle relative segnalazione in sovraimpressione nelle date e orari e con riferimento ai marchi e prodotti di seguito individuati:

- 21 marzo 2015, dalle ore 20:57:13 alle ore 20:57:18, "Ricola";
- 23 marzo 2015, dalle ore 7:36:05 alle ore 7:36:09, "Eni";
- 24 marzo 2015, dalle ore 19:32:03 alle ore 19:32:15, "Hymovis";
- 25 marzo 2015, dalle ore 22:26:20 alle ore 22:27:47 "Ricola";
- 26 marzo 2015, dalle ore 19:31:23 alle ore 19:31:38 "Dacia Duster";

#### **ORDINA**

alla predetta Società di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

#### **INGIUNGE**

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X,

bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 207/15/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 207/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 18 novembre 2015

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Antonio Perrucci